



**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge  
dal \_\_\_\_28.01.2021\_\_\_\_

Varese, \_\_\_\_28.01.2021\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Dott. Antonio Grimaldi)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 38 del 28.01.2021**

**(Tit. di class. 1/03/04)**

Oggetto: **ATS DELL'INSUBRIA/...OMISSIS... PRESA D'ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

nella persona del dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Affari Generali e Legali

Responsabile della struttura proponente: dott.ssa Marina Ambrosetti

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marina Ambrosetti

Fascicolo nr. 33439



**PREMESSO** che:

- la disciolta ASL della Provincia di Como (ora ATS Insubria) ha stipulato, in data 2 luglio 2013, con la società ...omissis..., contratto per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 (*"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*) di n. 1 operatore tecnico addetto alla Centrale Operativa Continuità Assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad esito di procedura di gara;
- nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 4613, in difformità con le condizioni pattuite ed accettate da ...omissis..., per mero errore materiale il costo orario del premio aziendale è stato indicato in € 8,64, anziché in € 0,72;
- in data 20 ottobre 2014 la disciolta ASL di Como ha comunicato alla società ...omissis...:
  - che la stessa ha erroneamente fatturato il premio di produttività collettiva relativo al periodo 2 luglio 2013 – 30 giugno 2014, utilizzando l'importo annuale, pari a € 1.347,73, quale base mensile di calcolo, anziché suddividere lo stesso per le dodici mensilità, e di aver, in tal modo, fatturato indebitamente e percepito in difformità dalle tariffe offerte in sede di gara - l'importo di € 24.130,45, anziché di € 2.015,96;
  - ha altrettanto indebitamente fatturato n. 204 indennità di ferie non dovute per un valore complessivo di € 5.085,80, come risulta nell'allegato 1 della lettera d'invito alla procedura di gara e come previsto nell'articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale 19 aprile 2004;
- la società ...omissis..., con nota del 17 novembre 2014:
  - ha sostenuto che l'importo fatturato di € 24.130,45, corrisponde a quanto stabilito nel contratto e ha rigettato la richiesta della predetta Azienda Sanitaria Locale di recuperare la differenza di € 22.114,49;
  - ha riconosciuto l'esattezza dei conteggi effettuati dalla disciolta ASL della Provincia di Como, riguardanti le indennità festive, preannunciando che avrebbe provveduto alla liquidazione in favore della stessa della somma di € 5.085,80;
- la disciolta ASL della Provincia di Como, con deliberazione n. 437 del 2 luglio 2015, ha affidato incarico legale all'avv. Alwin Hermann Costantino, con studio legale in Como per recupero coattivo di crediti, compreso il credito vantato nei confronti di ...omissis...;
- la diffida inviata il 3 dicembre 2015 dall'avv. Costantino alla società ...omissis... della restituzione delle somme dalla stessa erroneamente fatturate e indebitamente percepite non ha avuto alcun riscontro;
- l'ex ASL di Como ha autorizzato la negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014 (*"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*), nella parte in cui impone l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rilasciando all'avv. Alwin Hermann Costantino procura ad lites per la rappresentanza e l'assistenza nel procedimento di negoziazione assistita, attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge nell'espletamento del mandato difensivo e autorizzando lo stesso, in caso di esito negativo della negoziazione, ovvero di mancata partecipazione della controparte alla predetta procedura, a procedere in via giudiziale;

**CONSIDERATO** che:

- in data 17/12/2020, con nota acquisita agli atti con prot. n. 129223 l'Avv. Alwin Hermann Costantino ha trasmesso copia della sentenza n. 1019/20 N. R.G. 2862/2017 con la quale il Tribunale Ordinario di Como ha rigettato la domanda e condannato ATS Insubria alla rifusione delle spese di lite a parte convenuta, liquidate in € 4.835,00 per compensi professionali, al rimborso spese processuali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- con la sopracitata nota di posta elettronica l'Avv. Alwin Hermann Costantino ha trasmesso preavviso di fattura elettronica relativa al suo compenso per la fase di trattazione e decisionale, pari a complessivi € 1.882,26 compreso spese generali, IVA e CPA;
- in data 23/12/2020 (prot. ATS n. 131459) è pervenuta nota di posta elettronica con la quale l'Avv. Alwin Hermann Costantino ha comunicato i conteggi relativi alle spese legali da versare

alla...omissis..., salvo il diritto di impugnazione della sentenza n. 1019/20 R.G. 2862/2017 resa dal Tribunale Ordinario di Como, come segue:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| spese liquidate in sentenza | € 4.835,00        |
| Spese generali (15%)        | € 725,25          |
| CPA (4%)                    | € 222,41          |
| IVA (22%)                   | € 1.272,19        |
| <b>TOTALE</b>               | <b>€ 7.054,85</b> |

**RITENUTO:**

- di prendere atto della sentenza n. 1019/20 R.G. 2862/2017, con la quale il Tribunale Ordinario di Como ha rigettato la domanda e condannato ATS Insubria alla rifusione delle spese di lite a parte convenuta, liquidate in Euro 4.835,00 per compensi professionali, al rimborso spese processuali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- di provvedere al pagamento delle spese legali e processuali a favore della ...omissis..., così come liquidate in sentenza e come indicate nella nota pervenuta in data 23/12/2020 (prot. ATS n. 131459) da parte dell'Avv. Alwin Hermann Costantino, fatto salvo il diritto di impugnazione in appello;
- di provvedere al pagamento delle spese legali e processuali a favore dell'Avv. Alwin Hermann Costantino come da preavviso di fattura elettronica relativa per la fase di trattazione e decisionale, pari a complessivi € 1.882,26 compreso spese generali, IVA e CPA, dando atto che il compenso è stato formulato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi stabiliti dall'art. 4 del vigente D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*) in relazione al relativo scaglione, avuto riguardo al valore della controversia;

**DATO ATTO** che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.937,11 al lordo degli oneri è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le ragioni espresse :

1. di prendere atto della sentenza n. 1019/20 R.G. 2862/2017, con la quale il Tribunale Ordinario di Como ha rigettato la domanda di ATS Insubria e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite alla omissis..., parte convenuta;
2. di provvedere al pagamento delle spese legali e processuali a favore della ...omissis..., così come liquidate in sentenza pari a complessivi € 7.054,85 per compensi professionali, spese processuali pari al 15%, IVA e CPA, fatto salvo il diritto di impugnazione in appello della sentenza di cui al punto 1 del presente dispositivo;
3. di provvedere al pagamento delle spese legali e processuali a favore dell'Avv. Alwin Hermann Costantino come da preavviso di fattura elettronica relativa al suo compenso per la fase di trattazione e decisionale, pari a complessivi € 1.882,26 comprese spese generali, IVA e CPA;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 8.937,11 è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2021;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: **ATS DELL'INSUBRIA/...OMISSIS... PRESA D'ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.**

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'**

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Affari Generali e Legali
- Centro di Costo: 4020

Varese, 26.01.2021

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE  
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( x ) Si attesta la regolarità contabile con l'imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

( x ) Gestione Sanitaria      ( ) Gestione Socio Sanitaria      ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. \_14130710\_ per € 8.937,11,  
conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_,

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 26/01/2021

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIO  
(Dott. Carlo Maria Iacomino)